

BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI: PUBBLICATO IL QUARTO RAPPORTO ISPRA

È stato pubblicato il quarto rapporto dell'ISPRA sullo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, basato sui dati regionali aggiornati al 1° gennaio 2024, acquisiti attraverso il sistema informativo nazionale MOSAICO, sviluppato dall'ISPRA.

Dal rapporto emerge un **trend crescente di attivazioni di procedimenti di bonifica**, a fronte di **tempi di conclusione che restano fortemente condizionati da fattori di natura amministrativa**. Le fasi iniziali e quelle di chiusura continuano infatti a rappresentare la principale cause di rallentamento delle attività di bonifica.

In particolare, è ancora molto elevata la percentuale dei procedimenti non conclusi, pari a **circa il 42% del totale**, e, tra questi, il **59%** (ossia quasi 3 procedimenti su 5) risulta ancora fermo alla fase iniziale di notifica.

Quest'ultimo dato è molto significativo, se si considera che tale fase dovrebbe rappresentare il momento più rapido dell'iter procedurale. Al contrario, come già emerso nei rapporti precedenti, la durata dei procedimenti risulta fortemente condizionata dalla complessità e dalla lunghezza dei passaggi amministrativi, che finiscono per rallentare l'intero processo sin dalle sue prime fasi.

Grazie alle informazioni fornite dalle regioni, per quasi la totalità dei siti interessati da procedimenti di bonifica in corso è oggi conoscibile lo stato della contaminazione. Dall'analisi di questi dati, è emerso che i **siti effettivamente contaminati sono poco più del 23% dei procedimenti in corso**. Questo aspetto appare ancora più rilevante se si considera che, secondo il rapporto, **circa il 70% dei procedimenti di bonifica regionali si è concluso senza necessità di intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza**. Ciò significa che **una quota significativa dei procedimenti potrebbe, di fatto, essere archiviata senza interventi ambientali qualora le fasi pre-debitive venissero svolte in modo più celere ed efficace**.

Inoltre, un ulteriore elemento che incide fortemente sui tempi di conclusione dei procedimenti, riguarda il fatto che **molti di questi, pur avendo completato gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, restano formalmente aperti in attesa della certificazione finale**, spesso per monitoraggio post-intervento o certificazioni parziali, con effetti rilevanti sulla piena riutilizzabilità delle aree.

RENTRI: AGGIORNAMENTI DEL MASE SUGLI OBBLIGHI PER IL TERZO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2026), che ha modificato la platea dei soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto per **aggiornare le informazioni presenti sul portale istituzionale**, provvedendo a:

- **modificare alcune FAQ** presenti sul sito istituzionale, nella sezione *"Hai bisogno d'aiuto - Consulta le schede informative"*;
- **rieleggere i principali adempimenti** che derivano dall'iscrizione al RENTRI, allegando i link alle schede informative più rilevanti, nonché ai tutorial e alle presentazioni messe a disposizione sul portale istituzionale nella voce *"Formazione"*;
- **chiarire gli effetti della nuova formulazione dell'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006** (come modificato dalla Legge di Bilancio) relativo alla platea dei soggetti obbligati al RENTRI. Nello specifico, con la comunicazione dell'8.1.2026, il MASE ha sottolineato che, gli operatori rientranti nelle categorie ora escluse dall'obbligo di iscrizione, qualora risultino già iscritti, **sono tenuti a presentare**, tramite l'Area Operatori del portale RENTRI, una **pratica di cancellazione**. In mancanza di tale adempimento, l'iscrizione sarà considerata **effettuata su base volontaria**.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla [news Ance del 2 febbraio 2026](#) nella sezione tematica *"Transizione ecologica e sostenibilità"*.

Si ricorda che in vista della **chiusura del terzo scaglione di iscrizione al RENTRI** e dell'entrata in vigore del **FIR in formato digitale**, l'Ance ha organizzato un **webinar di approfondimento** che si terrà il **4 febbraio 2026, alle ore 11.30**, finalizzato a fornire indicazioni operative utili agli operatori interessati.

ADATTAMENTO CLIMATICO, AL VIA L'OSSERVATORIO NAZIONALE PRESSO IL MASE

Con il decreto ministeriale 16 dicembre 2025, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'**Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici**, che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, analisi e confronto per la **pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento previste dal PNACC** - Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'Osservatorio provvede all'**aggiornamento periodico del Piano** e delle relative azioni e priorità, **individua le fonti di finanziamento e ne orienta l'utilizzo**; assicura il **monitoraggio, la valutazione e il reporting**, anche ai fini degli **obblighi internazionali ed europei**, e verifica la **coerenza delle proposte** di regioni, enti locali e altri enti pubblici con le **previsioni del Piano**.

Cura, inoltre, l'**integrazione dell'adattamento nei piani e programmi nazionali, regionali e locali**; definisce **modalità e strumenti di attuazione settoriali e intersettoriali** e analizza gli **ostacoli di natura normativa, regolamentare e procedurale**.

L'istituzione dell'Osservatorio nazionale risponde alla necessità di **rafforzare la capacità del Paese di anticipare, gestire e ridurre i rischi legati agli impatti climatici**, sempre più frequenti e intensi, attraverso un'azione basata su evidenze scientifiche e su un efficace utilizzo delle risorse finanziarie.

In questo contesto si colloca anche la **consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea**, aperta fino al 23 febbraio, sul **Quadro europeo della resilienza climatica (EUCRF)**, la cui adozione è prevista nel quarto trimestre del 2026.

L'iniziativa risponde, infatti, alla **crescente esposizione dell'Europa agli effetti degli eventi climatici estremi** e mira a promuovere un'azione **coordinata e strutturale sull'adattamento**, in linea con gli obiettivi di sicurezza, competitività e tutela della qualità della vita nel lungo periodo.



LEGGE DI BILANCIO: COSA CAMBIA IN MATERIA AMBIENTALE

La Legge di Bilancio 2026 contiene nuove disposizioni di carattere ambientale, con particolare riferimento alla disciplina delle Terre e rocce da scavo, al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai PFAS.

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 829, modifica l'art. 48 del D.L. 13/2023 (convertito dalla L. 41/2023), estendendo l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo anche:

- ai **residui di lavorazione di materiali lapidei**,
- alle **terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto**,
- ai **sedimenti** escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

Tale previsione consente di **superare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato** dell'ambito del parere interlocutorio reso lo scorso aprile (n. 327/2025) sul nuovo schema di regolamento sulle Terre e rocce da scavo, destinato a modificare la disciplina attualmente in vigore in materia (DPR 120/2017).

Con riferimento al **RENTRI**, la Legge di Bilancio interviene per **restringere la platea di soggetti obbligati all'iscrizione**. In particolare, l'art. 1, comma 789, modifica l'art. 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006, **eliminando dall'elenco dei soggetti obbligati i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ed escludendo espressamente l'obbligo di iscrizione per:**

- i **consorzi e i sistemi di gestione** in forma individuale o collettiva;
- i **produttori di rifiuti esonerati dalla tenuta del Registro C/S** (art. 190, comma 5, D.lgs. 152/2006);
- i **produttori di rifiuti che adempiono agli obblighi ambientali attraverso la conservazione del FIR o del documento di conferimento al circuito organizzato di raccolta** (art. 190, comma 6, D.lgs. 152/2006).

Infine, per quanto riguarda i **PFAS**, la Legge di Bilancio rinvia di **sei mesi l'applicazione del limite sulla "somma di PFAS"** previsto per la qualità delle acque destinate al consumo umano (24 del D.lgs. 18/2023). Inoltre, fino alla scadenza di tale termine, alcune specifiche sostanze non saranno considerate nel calcolo del limite, rendendo così **più graduale l'entrata in vigore delle nuove regole**.